



**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ON LINE IN AMBITO TRIBUTARIO-FISCALE
IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL’ENPAP**

DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

A - CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ON LINE IN AMBITO TRIBUTARIO-FISCALE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'ENPAP - CIG. N. A0100186A4.

ART. 1 - Prestazioni da eseguire

Il contratto ha per oggetto la prestazione dei servizi di seguito descritti che dovrà essere eseguita puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

In particolare, l'incarico ha per oggetto il conferimento ad un unico prestatore di servizi (professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in forma singola o associata ovvero società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine) del servizio di consulenza on line, in ambito tributario-fiscale, in favore degli iscritti all'ENPAP.

Le prestazioni minime che dovranno essere garantite dal professionista aggiudicatario della presente procedura di selezione sono:

- a) servizio di consulenza "on line" da erogarsi a mezzo risposta scritta a quesiti specifici inoltrati tramite posta elettronica dagli iscritti all'ENPAP su una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente in ambito tributario-fiscale (escluso il settore previdenziale) nonché in materia di contabilità economico-patrimoniale dal punto di vista civile e fiscale; la risposta dovrà pervenire all'iscritto entro 48 ore dal ricevimento della richiesta;
- b) compilazione periodica del resoconto delle richieste ricevute e delle risposte fornite sulla base di un form web based predisposto dall'Ente e ciò anche al fine della predisposizione di una sezione cd. "F.A.Q." con domande e risposte standardizzate da pubblicare sul sito istituzionale dell'ENPAP, da aggiornare con cadenza almeno semestrale, ovvero tempestivamente in occasione di modifiche normative e dei contenuti di un corso FAD in materia fiscale da erogare in favore degli iscritti all'Ente, da aggiornare con cadenza almeno annuale, ovvero tempestivamente in occasione di modifiche normative;
- c) accessi presso la sede dell'Ente che si rendessero necessari a supporto delle attività sopra menzionate e per il necessario raccordo con la Struttura dell'Ente.
- d) ogni e qualsiasi altro adempimento connesso alle prestazioni sopra elencate.

Si fa presente che le tematiche sulle quali tipicamente gli psicologi libero professionisti richiedono assistenza in materia tributario-fiscale riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione della normativa e i relativi adempimenti per il regime forfettario, contabile dei minimi, la contabilità semplificata e la contabilità ordinaria (dall'apertura della partita IVA, alle modalità di emissione delle fatture e di tenuta della contabilità, alla compilazione delle dichiarazioni fiscali).

L'offerta tecnica dovrà indicare:

- la tempistica relativa all'evasione delle pratiche dalla data di ricezione delle richieste;
- il numero dei componenti il Gruppo di Lavoro;
- l'elenco dei componenti il Gruppo di Lavoro ed il livello professionale (a mezzo di curriculum sottoscritto dall'esperto, con allegata fotocopia di un proprio documento d'identità);
- il numero di accessi presso la sede dell'Ente a supporto delle attività sopra menzionate e per il necessario raccordo con la Struttura dell'Ente;

- proposta progettuale relativa alla predisposizione di una sezione cd. “F.A.Q.” con domande e risposte standardizzate sulla base delle richieste ricevute e delle risposte fornite, da pubblicare sul sito istituzionale dell’ENPAP, da aggiornare con cadenza almeno semestrale;
- proposta progettuale relativa alla predisposizione di un corso FAD sugli aspetti amministrativi e fiscali inerenti la professione di Psicologo da erogare in favore degli iscritti all’ENPAP, da aggiornare con cadenza almeno annuale;
- eventuali migliorie, o servizi o prodotti aggiuntivi in favore dell’ENPAP e degli iscritti.

ART. 2 - Durata del contratto, specifiche di esecuzione della prestazione, divieto di concorrenza

Le attività indicate all’art. 1 dovranno essere realizzate entro 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto, con facoltà di recesso per l’Ente senza oneri di alcun tipo, con comunicazione da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso. Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato da parte dell’Ente, per pari durata e alle medesime condizioni, subordinatamente alla valutazione positiva del servizio reso.

I tempi di attuazione e le fasi di lavoro previste dovranno essere dettagliatamente descritte all’interno dell’Offerta Tecnica.

L’aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante la volontà di acquisire incarichi che, per natura e modalità, possano trovarsi in concorrenza con gli obiettivi ed i contenuti della presente selezione e del relativo servizio espletato in favore dell’Ente. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di autorizzare o meno l’aggiudicatario allo svolgimento di tali ulteriori incarichi solo laddove venga assicurato e documentato per iscritto che questi non provochino danni all’attività oggetto del presente incarico. Resta in ogni caso fermo quanto di seguito previsto in tema di gestione di potenziali conflitti di interesse.

ART. 3 - Importo a base d’asta

L’importo a base d’asta è fissato in Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00), IVA e Cassa Professionale escluse, onnicomprensivo di tutti i costi e/o gli oneri per lo svolgimento del servizio quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accessi presso la Sede dell’Ente da effettuarsi a supporto delle attività sopra menzionate, in quanto necessari al raccordo con la Struttura dell’Ente. L’importo a base d’asta è da riferirsi a un contratto triennale eventualmente rinnovabile come previsto al precedente articolo 2, pertanto per una durata complessiva di 72 mesi.

Tale importo deriva da fondi propri di bilancio dell’ENPAP.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, dunque, non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” - DUVRI.

Nessun compenso o rimborso di spese spetta ai concorrenti per effetto della presentazione dell’offerta per la partecipazione alla selezione pubblica, anche nel caso in cui la stessa selezione pubblica dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

ART. 4 - Importo effettivo del contratto

L’importo del contratto per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 è determinato dal prezzo indicato nell’offerta economica; esso è invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente disciplinare,

necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. Non è ammessa la revisione prezzi. L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento esclusivamente per i servizi effettivamente erogati. L'eventuale mancata erogazione dei servizi dovuta a responsabilità dell'aggiudicatario comporta inoltre l'applicazione delle penali previste al successivo art. 16

ART. 5 - Requisiti di partecipazione

5.1. Requisiti di ordine generale

Possono partecipare alla procedura di selezione gli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano positivamente completato la procedura d'iscrizione al MePA (www.acquistinretepa.it) nel Bando "Servizi" - Area merceologica "Servizi per il funzionamento della PA" - Categoria merceologica "**Servizi Professionali fiscali e tributari**".

Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui agli artt. 94 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14 del D.L. 25.09.2002, convertito con modificazioni in Legge 266 del 22.11.2002 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
- c) un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di scadenza del bando di cui all'art. 36/bis della Legge 248/2006 e Circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/2006;
- d) l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- e) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (il "D. Lgs. 165");
- f) l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- g) sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/2001.

Per la comprova dei requisiti, l'Ente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai fini della partecipazione alla procedura è chiesto - a pena di esclusione - il possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati.

5.2 Requisiti di idoneità professionale

Possono partecipare alla selezione i professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 10 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, anche in forma associata in Studi professionali ovvero società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutto quanto richiesto ed offerto.

L'esperienza professionale di ciascun componente il gruppo di lavoro, dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dal consulente, recante l'indicazione dell'anno di iscrizione all'Albo professionale e con allegata fotocopia di un proprio documento d'identità. Ogni curriculum dovrà, altresì, contenere l'autorizzazione al trattamento dei

dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, nonché l'impegno a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente selezione nel caso di aggiudicazione. La predetta documentazione dovrà essere inserita nell'Offerta Tecnica.

ART. 6 - Documentazione Amministrativa

La "Documentazione Amministrativa" richiesta agli operatori economici partecipanti è la seguente:

- a. idonea documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dell'Offerta, quale persona autorizzata ad impegnare legalmente l'Offerente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata anche copia della procura; in caso di partecipanti appartenenti ad altro Stato membro della UE la dichiarazione sarà resa come dichiarazione giurata ovvero dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o organismo professionale;
- b. documento di selezione pubblica Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'Offerente, accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Si ricorda che, nel caso in cui si ricorra all'avvalimento è necessario che l'ausiliaria presenti un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. dichiarazione di possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d. documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria;
- e. eventuale documentazione attestante il ricorrere delle ipotesi che consentono la riduzione dell'importo a garanzia, in conformità alle disposizioni dell'art. 106, comma 8 del Codice;
- f. impegno di un fideiussore di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;
- g. codice PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- h. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.
- i. copia del presente Capitolato, della bozza dello schema di contratto, dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, del Codice Etico Enpap, del Codice Enpap per il conflitto di interessi con relativo modulo, sottoscritti in firma digitale per accettazione dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

6.1 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (DGUE), in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Il DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. o eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 95 e 98 del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, (ovvero del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di selezione pubblica e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata).

Dovranno essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 suddetto, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione delle offerte.

Si precisa inoltre che:

-in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di invito alla presente procedura di selezione e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 95 e 98 del Codice dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data di invito alla presente procedura di selezione e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente;

-nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi degli artt. 94 95 e 98 del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

I reati di cui al comma 2 dell'art 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 94 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, di cui al comma 3 dell'art.94 del Codice.

Nel DGUE, parte III, il legale rappresentante dell'impresa concorrente, o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 94, come sopra individuati, con l'indicazione del nominativo e dei dati identificativi dei singoli soggetti.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 del Codice, sulla base dell'allegato II.10 al Codice) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'Enpap ogni opportuna valutazione.

Unitamente al DGUE dovrà essere compilata, con le medesime modalità e da tutti i soggetti sopraindicati, la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 95, co. 1 lett. a) ed e) del Codice.

6.2 Garanzia provvisoria

Per partecipare alla selezione è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto e pertanto ammonta ad Euro 3.600,00 (euro tremilaseicento/00).

Secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria è rappresentata, in alternativa:

a) da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da una cauzione provvisoria in contanti, costituita mediante accredito presso la Banca Popolare di Sondrio sul conto intestato a ENPAP, IBAN: IT70I0569603211000077200X89, con espressa e precisa indicazione della causale. Per la restituzione del deposito cauzionale, si invitano le ditte partecipanti a comunicare all'Ente la banca, le coordinate bancarie espresse in forma IBAN, presso cui intendano venga accreditato l'importo del deposito stesso;

c) da un'apposita fideiussione o polizza assicurativa provvisoria, rilasciata o da un istituto bancario autorizzato, o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 e s.m.i., che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o da un istituto assicurativo autorizzato.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice.

L'importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere ridotto in conformità alle disposizioni dell'art. 106, comma 8, del Codice. In tal caso dovrà essere allegato il certificato idoneo a comprovare il requisito.

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile (il "c.c."), nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Ente ai sensi di quanto disciplinato dal codice all'art. 106, comma 4, del Codice.

La garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte, e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, su richiesta dell'Ente, per l'ulteriore durata di 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipula del contratto con l'Aggiudicatario.

6.3 Impegno del fideiussore

L'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

Tale impegno deve essere reso dai medesimi soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del Codice e può anche essere contenuto nel documento di cui al paragrafo medesimo.

L'impegno, a pena di esclusione, deve essere prodotto anche in caso di costituzione di cauzione provvisoria in valuta.

6.4 Codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di selezione devono allegare alla documentazione amministrativa, il codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in ottemperanza alla Deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20/12/2012, tramite registrazione al sistema AVCpass, da effettuarsi sul sito web dell'Autorità stessa (www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute, accedendo all'apposito link del portale (servizi di accesso riservato).

Tale codice consentirà la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per la partecipazione alla presente selezione.

ART. 7 - Offerta Tecnica

Il plico telematico relativo all'offerta tecnica, deve contenere, a pena di esclusione, una relazione dalla quale si devono evincere, in modo completo e circostanziato ed in

conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, le modalità di erogazione del Servizio (la "Relazione").

La Relazione, seguendo il contenuto del Capitolato, il quale individua i parametri minimi dell'erogazione del servizio, deve sostanziarsi in una proposta tecnico-organizzativa per la gestione del Servizio, idonea a consentire all'apposita Commissione giudicatrice un'attribuzione di punteggi conforme ai criteri di cui all'art. 12 del presente Capitolato. L'offerta tecnica deve provenire dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione alla selezione ed essere presentata in formato elettronico (o pdf), in lingua italiana e in originale, datata e sottoscritta digitalmente all'ultima pagina. Deve, inoltre, essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La Relazione dovrà essere di massimo 10 pagine di formato A4. Le pagine eccedenti non saranno considerate per l'attribuzione del punteggio tecnico.

Gli eventuali allegati (CV, dépliant, brochure, ecc.) devono seguire una numerazione progressiva.

L'offerta tecnica è considerata nulla se condizionata, parziale o espressa in modo indeterminato. Inoltre, l'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla selezione pubblica, di qualsivoglia riferimento di natura diretta o indiretta all'offerta economica.

ART. 8 - Offerta Economica

L'offerta economica generata dal Sistema MePA denominata "fac-simile da sistema" dovrà indicare l'importo complessivo offerto per i servizi richiesti.

Sono ammesse soltanto offerte a ribasso.

L'offerta sarà vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Il prezzo si intende fissato dall'appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

L'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la selezione o di non procedere ad alcun affidamento senza che i partecipanti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime o in alternativa.

Non sono ammesse offerte parziali.

Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari o, in caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari.

ART. 9 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Stazione appaltante, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per

l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

ART. 10 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla selezione;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 11 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice, come per la garanzia provvisoria.

ART. 12 - Criteri di aggiudicazione

Il Servizio è affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:

- Offerta tecnica (max. punti 80/100)
- Offerta economica (max. punti 20/100)

Per l'OFFERTA TECNICA attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti su 100 sulla base del seguente schema:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punteggio MAX	CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Qualità, completezza, adeguatezza e coerenza complessiva del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dell'incarico (titoli di studio, esperienza professionale specifica dei componenti del Gruppo di lavoro come si evince dai CV inseriti in offerta).	25	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale sia proposto e descritto il miglior rapporto tra esperienza professionale, qualità, completezza, adeguatezza e coerenza del Gruppo di lavoro dedicato.
Tempestività ed efficienza nell'evasione delle pratiche dalla data di ricezione delle richieste degli psicologi.	25	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta caratterizzata dalla migliore proposta, in termini di qualità e quantità, per lo svolgimento del servizio in favore degli iscritti all'ENPAP.
Proposta progettuale relativa alla predisposizione di una sezione cd. "F.A.Q." con domande e risposte standardizzate sulla base delle richieste ricevute e delle risposte fornite, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ENPAP, da aggiornare con cadenza almeno semestrale.	10	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta caratterizzata dalla migliore proposta, in termini di qualità e quantità, per lo svolgimento del servizio in favore degli iscritti all'ENPAP.
Proposta progettuale relativa alla predisposizione di un corso FAD sugli aspetti amministrativi e fiscali inerenti la professione di Psicologo da erogare in favore degli iscritti all'ENPAP, da aggiornare con cadenza almeno annuale.	10	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta caratterizzata dalla migliore proposta, in termini di qualità e quantità, per lo svolgimento del servizio in favore degli iscritti all'ENPAP.
Qualità, completezza, efficacia ed attinenza della proposta di eventuali servizi aggiuntivi in favore dell'Ente.	10	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale siano proposti e descritti i migliori e maggiormente attinenti servizi aggiuntivi.

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà determinato applicando ai sub criteri di valutazione di cui sopra i seguenti parametri:

Valutazione	Peso	Note
Inadeguato	0%	L'offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato
Parzialmente adeguato	25%	La soluzione formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio appena accettabili
Adeguato	50%	La soluzione formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili
Più che adeguato	75%	La soluzione formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto
Ottimo	100%	La soluzione formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta con le seguenti modalità:

- ciascun commissario, per ciascuna offerta, attribuirà discrezionalmente ad ogni elemento di valutazione, il proprio punteggio, sulla base delle indicazioni sopra riportate;
- successivamente verrà calcolata la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione; tale media costituirà il punteggio attribuito a ciascuna offerta, per il relativo elemento di valutazione;
- il punteggio complessivo da assegnare a ciascuna offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.

Per l'**OFFERTA ECONOMICA** (max. 20/100), i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

Punteggio offerta economica = (Q minima / Qx) * max. punti

dove **Q minima** è l'offerta economica per importo più basso

Qx è l'offerta in esame.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria del punteggio attribuito complessivamente all'Offerta Tecnica con quello complessivamente attribuito all'Offerta Economica.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano conseguito la parità del punteggio complessivo come sopra determinato, ma con disparità del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica complessiva, risulterà aggiudicataria la concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell'Offerta Tecnica.

In caso di parità del punteggio attribuito sia all'Offerta Tecnica e sia all'Offerta Economica, si procederà alla richiesta di migliorie sulla Offerta Economica. Nel caso tale situazione perduri anche in seguito a tale miglioria e/o nel caso in cui nessun concorrente voglia migliorare l'Offerta Economica, si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del Servizio nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.

L'Ente procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 110 del Codice.

ART. 13 - Coordinamento e gestione

La Stazione appaltante farà riferimento al/la responsabile indicato/a nell'offerta tecnica per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del contratto.

Per tutte le comunicazioni tra le parti viene privilegiata la PEC - posta elettronica certificata, anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente rientrino tra il personale della stazione appaltante ed il/la responsabile dell'aggiudicatario.

Deve essere utilizzato obbligatoriamente il documento cartaceo esclusivamente per fatture (fermo restando gli obblighi di fatturazione elettronica come da legge), applicazione di penali, controversie e risoluzioni anticipate del contratto.

ART. 14 - Subappalto e subcontratto

L'operatore economico indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti consentiti dall'art. 119 del Codice.

ART. 15 - Fatturazione e modalità di effettuazione dei pagamenti

All'esecuzione di ogni attività prestata di cui all'articolo 1, lettera da a) a d), l'ENPAP procederà al pagamento dell'importo mensile corrispondente all'attività prestata dichiarato nell'offerta economica entro 30 giorni dalla consegna della documentazione relativa e previa emissione della corrispondente fattura elettronica.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, l'ENPAP può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il codice ufficio dell'ENPAP, attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), è il seguente: 218EIM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Ufficio Contabilità e Bilancio.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ENPAP - Funzione Amministrazione
Via Andrea Cesalpino n. 1 - 00161 ROMA
Codice Fiscale 05410091002

con l'indicazione del codice identificativo della presente selezione - A0100186A4

L'ENPAP procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell'aggiudicatario, nonché della regolare esecuzione della prestazione, fermo quanto disposto ai seguenti paragrafi. Qualora siano contestate inadempienze, l'ENPAP, ferma l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti fino a che l'aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi contrattuali. In ordine alla modalità e alla tracciabilità dei pagamenti si applica l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'ENPAP effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni transazione riporterà il codice identificativo della presente selezione. Tali versamenti saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi dall'aggiudicatario presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. ed i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del/i suddetto/i conto/i corrente/i e/o con strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.

Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

ART. 16 - Penalità e risoluzione del contratto

Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica comporta l'applicazione da parte dell'ENPAP di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto nel cronoprogramma ricevuto ed accettato dall'Ente.

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l'incarico, l'Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'affidamento del servizio.

L'ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo PEC, l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Si prescinde dall'applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione.

In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

Il contratto potrà essere risolto dall'Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all'aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all'aggiudicatario.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

ART.17- Recesso

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato;
2. fusione per incorporazione della Società Aggiudicataria con altra società;
3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale della Società Aggiudicataria che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della Società Aggiudicataria medesima;
4. sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 Codice Penale di un rappresentante della Società Aggiudicataria per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Società Aggiudicataria o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
5. comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti la Società Aggiudicataria e/o rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.L. 490/94 e successive modifiche e/o integrazioni;
6. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società Aggiudicataria;

7. gravi irregolarità, da parte della Società Aggiudicataria, relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti.

Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 c.c.. L'Aggiudicatario dovrà informare l'Ente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell'evento. Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell'aggiudicatario della relativa informazione.

Resta inteso che in questi casi di recesso da parte della stazione appaltante l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte della stazione appaltante.

ART. 18- Variazioni in aumento del servizio

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento del servizio richiesto, l'aggiudicatario è obbligato ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale. L'aggiudicatario riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 1467 e 1664 c.c..

ART. 19 - Proprietà, disponibilità del materiale e diritto di riproduzione

I materiali prodotti e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva dell'ENPAP. L'aggiudicatario si impegna a consegnare tutti i materiali inerenti le attività in oggetto e comunque funzionali a queste, nei formati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice, rendendoli comunque disponibili per un periodo di venti anni. L'aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto del legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 20 - Diritto d'autore

Con l'aggiudicazione della selezione, l'ENPAP acquisisce la proprietà piena ed esclusiva delle opere eventualmente realizzate da parte dell'aggiudicatario nel corso dello svolgimento del servizio.

ART. 21 - Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico

L'Aggiudicatario dichiara di prendere atto che ENPAP ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di avere preso visione del "Codice Etico" adottato dall'ENPAP e pubblicato sul sito www.enpap.it, e di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo modalità idonee a evitare di porre in essere alcun atto, omissione o dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico Enpap, consapevole che eventuali violazioni comporteranno la risoluzione ipso iure del presente incarico, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

ART. 22 - Riservatezza, trattamento dati e conflitti di interesse

I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di selezione e dell'individuazione dell'aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Qualsiasi notizia,

documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'Ente di cui l'aggiudicatario o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dell'aggiudicatario da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all'Ente. L'aggiudicatario, dunque, si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nonché sui risultati delle attività. L'aggiudicatario si impegna inoltre ad attivare idonee procedure per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse nella prestazione del servizio in favore dell'Ente rispetto ad altre attività e/o servizi resi dall'aggiudicatario ad altri soggetti nel medesimo settore.

ART. 23 - Spese contrattuali - registrazione

La stipulazione del contratto avviene in forma di scrittura privata tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario entro il termine comunicato dalla stazione stessa. Il contratto è registrabile in caso d'uso, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'I.V.A..

Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative, le imposte, le tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.

ART. 24 - Responsabilità

L'aggiudicatario assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell'Ente, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario si impegna ad adempiere con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri e i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà, dunque, derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 25 - Cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi, a pena di nullità.

ART. 26 - Controversie

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'aggiudicatario. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Roma, con espressa rinuncia alla clausola arbitrale e/o di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.

ART. 27 - Clausola finale

La partecipazione alla selezione comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente lettera di invito e nel capitolato della procedura di selezione, si applicano gli articoli del D.Lgs. n. 36/2023 e quelli del C.C. in quanto applicabili.

ART. 28 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il sig. Davide Ricciardella, Direttore Servizi agli Iscritti presso ENPAP.

Roma, 15 settembre 2023

Il Responsabile del Procedimento